

Circolare n. 1-bis/2020

Oggetto: Disposizioni integrative relative alle disposizioni precauzionali sulle vendite, a seguito del DPCM 9/3/2020



**TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Fallimentare**

Il Presidente ed i Giudici Delegati

richiamata la circolare n. 1/2020 depositata il 9/3/2020;

visto il sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/3/2020, con cui le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8/3/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

vista la circolare n. 2-bis/2020 emessa in data odierna dalla sesta sezione civile del Tribunale e condivise le indicazioni ivi contenute, senz'altro da estendere al settore fallimentare, con le integrazioni di seguito specificate;

rilevato che mentre le disposizioni contenute nel D.L. 11/2020 avevano efficacia dal 9 al 22.3.2020, quelle contenute nel D.P.C.M. del 9.3.2020 sono efficaci dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

considerato che tanto impone preliminarmente l'estensione dell'efficacia temporale delle prescrizioni contenute nella circolare n. 1/2020 di questa sezione fallimentare, atteso che queste, ancorchè compulsate dalle esigenze espresse dal D.L. 11/2020, assumono valenza cogente a seguito delle restrizioni introdotte dal citato D.P.C.M.;

ritenuta, poi, la necessità di integrare le disposizioni già emanate con la circolare sopra richiamata, nella parte in cui, al punto n. 3, si era previsto: *«il giorno fissato per gli esperimenti delle vendite come sopra revocate, i Curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire negli studi professionali o in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il Curatore è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del soggetto specializzato delegato alla vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni»;*

J. B. Aut.

ritenuto, a tal proposito, che le disposizioni sopravvenute sopra indicate impongono oggi, in relazione agli esperimenti di vendita revocati, di escludere l'obbligo dei Curatori di recarsi presso lo studio professionale o presso la sala aste e procedere all'apertura delle buste, alla restituzione delle cauzioni e alla verbalizzazione delle operazioni di vendita;

considerato che l'apertura delle buste e la restituzione delle cauzioni potrà essere dal Curatore differita ad una data successiva, una volta cessata l'efficacia delle disposizioni più restrittive da ultimo adottate e sopra richiamate;

ritenuto che, al contempo, i Curatori avranno cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e di restituzioni delle cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli offerenti interessati;

ritenuta, in relazione a dubbi interpretativi emersi con riferimento alle vendite di beni mobili, che anche queste devono ritenersi comprese tra quelle alle quali si riferisce la circolare 1/2020;

dispongono e precisano

1. le prescrizioni contenute nella circolare n. 1/2020 del 9.3.2020, ivi limitate al periodo compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, devono intendersi estese temporalmente fino al 3 aprile 2020;
2. le medesime prescrizioni riguardano anche le vendite di beni mobili;
3. le prescrizioni contenute nella circolare n. 1/2020, sub. 3, sono modificate nel senso specificato in premessa.

Mandano alla Cancelleria di comunicare la presente circolare al Presidente del Tribunale ed a tutti i Curatori fallimentari, e di curarne la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palermo, box "Aste Giudiziarie", cartella "Circolari e Direttive".

La presente circolare viene sottoscritta dal solo Presidente, avuto riguardo all'urgenza di darne comunicazione agli interessati, previa discussione ed approvazione dei Giudici della sezione IV Civile - Fallimentare.

Palermo, 10 marzo 2020

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

